

UILPA Penitenziari  
www.polpenuil.it

~~del~~  
24/5/2003



La visione del Provveditorato  
Sep Gen alle necessità

B  
20 MAG. 2003

*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio II - Trattamento Economico Accessorio  
Polizia Penitenziaria


Prot. n. 0175689-2003

Roma, 17 APR. 2003

Rif.n. 9215/SG  
del 18/02/2003

Alla Direzione della  
Casa Circondariale di  
01100 VITERBO

e, p.c.



Al Provveditorato Regionale della  
Amministrazione Penitenziaria di  
00165 ROMA

Oggetto: Compenso per la sorveglianza detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41bis. Legge 354/75.  
Applicazione art. 12 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

Con riferimento al quesito formulato con la nota che si riscontra, si comunica che i servizi, per i quali risulta legittima l'attribuzione dell'indennità specificata in oggetto, sono indicati, esaustivamente, nella lettera circolare n.0356275 del 20.11.2002, -pag. 4-.

Al riguardo, si rappresenta che l'indennità in argomento è prevista dal comma 3 dell'art. 12 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Tale normativa consente il pagamento di un compenso, per ogni turno giornaliero, pari a euro 12,00, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato, in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza di traduzione o di piantonamento dei detenuti sottoposti allo speciale regime previsto dall'art. 41bis. della legge 354/75.



# Ministero della Giustizia

Inoltre si ritiene utile precisare che il compenso in argomento, corrisposto per ogni turno giornaliero, compete esclusivamente al personale impiegato, in modo diretto e continuo, per l'intero turno di servizio (sei ore), nei servizi e/o nelle attività in precedenza specificate. Da ciò ne consegue che al personale impiegato solo per una parte del turno di servizio giornaliero nei servizi e/o nelle attività che danno titolo all'indennità in questione (ad esempio: durante le operazioni di perquisizione mattinale, per i cambi da rendersi nell'ora dei pasti, per la consegna della corrispondenza, ovvero per le altre esigenze), tale indennità non compete.

Ciò posto, si precisa che il compenso previsto dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, non compete al personale che non sia in diretto contatto con la particolare tipologia di detenuti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Doct. Gaspare SPARACIA